

**Schema di decreto ministeriale concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense. Atto n. 499.**

## PARERE APPROVATO

La II Commissione,  
esaminato il provvedimento in oggetto;  
premessi che:

il provvedimento in discussione reca modifiche al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 (*Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247*);

in particolare, tale schema di decreto, che si compone di sette articoli, modifica alcuni articoli del richiamato regolamento, sostituisce la tabella per l'esercizio della professione dinanzi al Consiglio di Stato e ne inserisce una ulteriore per disciplinare parametri professionali nelle procedure di mediazione e negoziazione assistita. Esso è frutto di una proposta formulata dal Consiglio nazionale forense il 26 maggio 2017, dopo oltre due anni dall'entrata in vigore del D.M 10 marzo 2014, n. 55, ed è finalizzato, come esplicitato dalla relazione illustrativa, in attuazione del principio dell'equo compenso, a limitare il perimetro di discrezionalità riconosciuto al giudice nella liquidazione del compenso dell'avvocato nei casi in cui lo stesso non sia stato determinato in via consensuale;

nello specifico, il provvedimento in esame: individua delle soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base, al di sotto delle quali il giudice non può andare; aumenta, in tutti i giudizi, i compensi dovuti all'avvocato che assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, sia mediante l'incremento del compenso spettante per i soggetti assistiti oltre il primo sia mediante l'innalzamento della soglia massima di soggetti assistiti per cui il professionista ha diritto ad essere remunerato; consente, nel processo amministrativo, una maggiorazione del compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio quando l'avvocato propone motivi aggiunti, trattandosi di una voce non considerata nell'attuale disciplina; specifica che i compensi previsti e quantificati nelle apposite tabelle per gli avvocati che svolgono la funzione di arbitro si riferiscono al compenso dovuto a ciascun arbitro quando l'arbitrato è affidato ad un collegio; sostituisce, nelle disposizioni concernenti l'attività penale, il riferimento alla «parte» con quello al «soggetto», e il riferimento al «processo» con quello al «procedimento», per evitare effetti pregiudizievoli per il difensore che spiega la difesa nell'interesse di un soggetto sottoposto ad un procedimento penale che non sfocia in giudizio; integra la disciplina parametrica mediante la specifica previsione di un compenso per l'attività svolta dall'avvocato nei procedimenti di mediazione e nei procedimenti di negoziazione assistita; aumenta i valori parametrici di base per i compensi nei giudizi dinanzi al Consiglio di Stato;

rilevato che:

l'articolo 3 dello schema di decreto modifica l'articolo 12 del regolamento, che disciplina i parametri generali per la determinazione del compenso per l'attività penale;

tale ultimo articolo, nella sua attuale formulazione, dispone, al comma 1, che nella determinazione del compenso per lo svolgimento dell'attività giudiziale in sede penale, si tenga conto del numero delle udienze diverse da quelle di mero rinvio, specificando che si deve trattare di rinvii conseguenti a richiesta dell'indagato, dell'imputato o del difensore, e quindi non a meri rinvii imputabili alla difesa;

il provvedimento in discussione, in modo condivisibile, non interviene su tale ultima previsione, che trae giustificazione dalla necessità di ricondurre il riconoscimento della remunerazione dell'avvocato ad una prestazione professionale corrispondente ad una concreta ed effettiva attività di prestazione d'opera intellettuale. Il numero delle udienze viene, inoltre, considerato come parametro generale sottoposto alla valutazione del giudice unitamente agli ulteriori parametri qualitativi e quantitativi dell'attività prestata dal professionista, nell'ambito di un sistema che non conosce più il riconoscimento dei diritti per lo svolgimento di singole attività; ciò in ossequio ai principi di unitarietà e semplicità nella determinazione dei compensi fissati dalla norma primaria (articolo 13, comma 6, della legge n. 247 del 2012), sui quali si fonda il regolamento;

ritenuto che:

l'articolo 4 dello schema di decreto ministeriale interviene sull'articolo 19 del regolamento relativo ai parametri generali per la determinazione dei compensi per l'attività stragiudiziale. Anche in questo caso, analogamente a quanto previsto per i giudizi civili, amministrativi, tributari e penali, si prevede che il giudice possa liquidare il compenso tenendo conto dei valori medi espressi dalla tabella che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento. Attualmente, il regolamento consente, invece, «di regola» aumenti fino all'80 per cento o diminuzioni fino al 50 per cento;

la disposizione in esame mira, condivisibilmente, a garantire al giudice un'ampia possibilità di modulare la liquidazione in ragione delle concrete attività poste in essere dal difensore;

coerentemente alle finalità dell'intervento regolamentare, che mira a rafforzare e valorizzare il criterio del *pregio dell'attività prestata dal professionista* (già contenuto nel testo) quale generale elemento di determinazione del compenso, sarebbe, tuttavia, opportuno introdurre nell'articolo in discussione una specifica disposizione diretta a prevedere la possibilità per il giudice di aumentare il compenso stesso, quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto.»

esprime

## PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 4, dopo il comma 1, si valuti l'opportunità di inserire il seguente:

«1-bis. Il giudice tiene conto dei valori medi delle tabelle allegate, aumentati di regola del 30 per cento, quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto.»